

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4879 del 26/09/2022
Oggetto	AIA/IPPC - D.LGS.152/06, PARTE II, TIT. III BIS - L.R. 21/04 - LAMINAM SPA - INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR) - AGGIORNAMENTO DELL'AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5092 del 23/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e il procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la DGR n.115 del 11 aprile 2017 con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

DATO ATTO CHE:

- l'installazione IPPC della società Laminam S.p.A. sita in via Primo Brindani 1, in comune di Borgo Val di Taro (PR), è autorizzata con PAUR Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 22 Novembre 2019, n. 2263 che include la Determina di Autorizzazione Integrata Ambientale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2019-5172 del 11/11/2019 per lo svolgimento dell'attività IPPC classificata come categoria “3.5 – *Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³*” dell'All. VIII, Parte II del D. Lgs.152/06 e s.m.i.; nell'installazione viene altresì svolta l'attività di messa in riserva funzionale al recupero e l'attività di recupero all'interno del ciclo produttivo di rifiuti speciali non pericolosi di origine ceramica prodotti da terzi con una potenzialità massima di recupero pari a 140 t/giorno;

VISTA la modifica non sostanziale della DET-AMB-2019-5172 del 11/11/2019 comunicata ai sensi dell'art. 29 Nonies da Laminam SpA in data 06/08/2022, acquisita al prot. PG/2022/28330 del 08/08/2022 e relativa a:

1. progetto di ampliamento edile del magazzino di stoccaggio terre con contestuali operazioni di revamping della rampa di carico esistente e realizzazione dello stabile "Confezionamento",
2. modifica delle portate autorizzate delle emissioni E10/E39/E21/E22/E27,

VISTI i pareri favorevoli espressi dai seguenti Enti e tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- Comune di Borgo Val di Taro, espresso con prot.PG/2022/153569 del 20/09/2022;
- Arpae, APAO, Servizio Territoriale di Parma con prot.PG/2022/147574 del 9/09/2022;
- AUSL, distretto di Borgo Val di Taro, con prot.PG/2022/153538 del 20/09/2022;

DATO ATTO che ad oggi nulla è pervenuto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma a fronte della richiesta di parere prot.PG/2022/134142 del 12/08/2022;

EVIDENZIATO che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la categoria di attività svolta da Laminam Spa nell'installazione in parola, disciplina gli aspetti tecnico-gestionali e non sostituisce alcun titolo edilizio/abilitativo non ricompreso tra le autorizzazioni sostituite dall'AIA;

RICHIAMATO, in particolare, il parere espresso dal Comune di Borgo Val di Taro, con prot.PG/2022/153569 del 20/09/2022, laddove informa che "si resta in attesa dell'avvio presso lo Sportello Unico Attività Produttive "Alta Valle del Taro" di tutti i procedimenti relativi alle matrici edilizia ed urbanistica con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 Artt. 17, 18 e 19 e s.m.i., dalla L.R. 19 del 30/10/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (Ex L.R. 35/1984) e s.m.i. e conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001 e s.m.i.";

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell'AIA;

tutto ciò visto, preso atto e considerato

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DET-AMB-2019-5172 del 11/11/2019 in capo a Laminam SpA per l'impianto sito in comune di Borgo Val di Taro (PR), secondo quanto riportato nella relazione tecnica depositata da Laminam Spa e nel rispetto dei pareri degli Enti competenti citati in premessa e, in particolare, del parere di Arpae-APAO-Servizio Territoriale di Parma acquisito con prot.PG/2022/147574 del 9/09/2022, tutti allegati e che s'intendono qui interamente richiamati, ferma restando ogni altra condizioni prescritta;
2. DI STABILIRE CHE:
 - il presente atto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
 - il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
3. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione a Laminam SpA, ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Serv.Territ. di Parma e all'Unione Distretto Alta Valle del Taro per i successivi atti di propria competenza;
4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;
5. DI INFORMARE CHE:
 - Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- il responsabile di questo procedimento amministrativo di AIA è la Dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Sinadoc:28300/22

Inviata tramite Posta interna

Arpae – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: A.I.A. - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II e L.R. 21/04 mod. da L.R. 9/2015 - Modifica non sostanziale. Relazione tecnica

Ditta: Laminam S.p.A.
Via Primo Brindani, Zona industriale, Borgo Val di Taro (Parma).

In riferimento all'istanza di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta in epigrafe sul portale A.I.A. in data 06/08/2022 tramite Portale IPPC, acquisita con prot. PG/2022/28330 del 08/08/2022, si relaziona quanto di seguito.

La richiesta inoltrata dalla Ditta, quale modifica non sostanziale, riguarda :

1. un ampliamento edile del magazzino di stoccaggio terre con contestuale revamping della rampa di carico e realizzazione di uno stabile dedicato alle operazioni di confezionamento ;
2. modifica portate delle emissioni E10/E39/E21/E22/E27 a seguito della verifica di messa a regime.

Dalle valutazioni eseguite dal Gestore le modifiche proposte, dal punto di vista ambientale, si ritiene che si configurano quali modifiche non sostanziali.

Per quanto riguarda il punto 1 si ritiene che il deposito sia da considerare origine di emissioni diffuse già contemplate nell'AIA vigente e le cui prescrizioni non sono oggetto di modifica e la rampa di carico confluisce nell'emissione E1 non soggetta a modifica. Per l'area confezionamento con termoretraibile

non sono previste emissioni convogliate già nell'AIA attuale. Pertanto si ravvede la necessità di apportare modifiche all'AIA vigente e si prende atto delle nuove planimetrie che identificano le aree.

Per quanto riguarda il punto 2 si prende atto della dichiarazione del Gestore che i nuovi valori di portate sono idonei allo scopo che devono assolvere e si ritiene necessario l'aggiornamento dell'Allegato I della DET-AMB-2019-5172 del 11/11/2019 relativamente al capitolo D 2.2 come sotto riportato.

In fase di cantiere vengono dichiarati potenziali impatti per quanto riguarda:

- rumore, al riguardo il Gestore dovrà valutare la necessità di richiedere al Comune una autorizzazione in deroga ai limiti di Legge, quale attività a carattere temporaneo;
- emissioni diffuse per le quali dovranno essere rispettate le misure precauzionali proposte per il loro contenimento. I reflui dell'eventuale lavaggio delle ruote dei mezzi di cantiere dovranno essere gestiti in conformità alla normativa vigente;
- produzione di rifiuti che dovranno essere gestiti in conformità alla normativa vigente.

D2.2 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Deve essere assicurato il rispetto dei limiti in portata e concentrazione di cui alla tabella seguente. La verifica deve avvenire a cura della direzione dello stabilimento con le periodicità ivi indicate.

Punto di Emissione N.	Macchine e/o Linee Convogliate	Provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Durata [h/gg]	Durata [gg/anno]	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Impianto di Abbattimento	Periodicità Monitoraggi
E1	M01-M04-M06-M07	Aspirazione area macinazione	40.000	24	350	Materiale Particellare	10	F.T	semestrale
						Silice	5		

E2	M01 ÷ M06	Pulizia pneumatica area macinazione	2.200	24	350	Materiale Particellare	10	F.T	semestrale
						Silice	5		
E3	M03	Atomizzatore Potenzialità 8120 kW/h	58.600	24	350	Materiale Particellare	10	F.T	trimestrale
						silice	5		annuale
						Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm3 di NO2]	120		
E4	M02	Atomizzatore Potenzialità 8120 kW/h	58.600	24	350	Materiale Particellare	10	F.T	trimestrale
						silice	5		annuale
						Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm3 di NO2]	120		
E6	M05-M09	Aspirazione area insilaggio	35.000	24	350	Materiale Particellare	10	F.T	semestrale
						silice	5		

E7	M13-M29-M30	finitura lastre	50.000	24	350	Materiale Particellare	10	F.T	semestrale
						silice	5		
E8	M22	Aspirazione linea pressa 1	25.000	24	350	Materiale Particellare	7	F.T	semestrale
						silice	5		
E9	M18	Aspirazione linea pressa 2	25.000	24	350	Materiale Particellare	7	F.T	semestrale
						silice	5		
E10	-	Pulizia pneumatica area macinazione	1.800	24	350	Materiale Particellare	10	F.T	semestrale
						silice	5		
E11	M14	Aspirazione linea pressa 3	25.000	24	350	Materiale Particellare	10	F.T	semestrale
						silice	5		
E12	M17-M21-M25	aspirazione applicazione 1-2-3	25.000	24	350	Materiale Particellare	10	F.T	semestrale
						silice	5		

E16	M41-M42-M4 3	Spazzolatura linea 1-2-3	16.000	24	350	Materiale Particellare	10	F.T	semestrale
						silice	5		
E17	M41-M42-M4 3	Pulizia pneumatica area scelta	1.200	24	350	Materiale Particellare	10	F.T	semestrale
						silice	5		
E18	M23	Essiccatoio 1 alimentato da 11 bruciatori a metano di Potenzialità pari a 120 KWt/h cadauno	7.500	24	350	Materiale Particellare	5	-	semestrale
						Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm3 di NO2]	120		
E19			7.500	24	350	Materiale Particellare	5	-	semestrale
						Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm3 di NO2]	120		
E24	M19	Essiccatoio 2 alimentato da 11 bruciatori	7.500	24	350	Materiale Particellare	5	-	semestrale

		a metano di Potenzialità pari a 120 KWt/h cadauno				Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm3 di NO2]	120		
E25			7.500	24	350	Materiale Particellare	5	-	semestrale
						Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm3 di NO2]	120		
E36	M32	Linea incollaggio 1	7.000	24	350	S.O.V (espresse come C organico totale)	20	-	semestrale
						Isocianati	2		
						Ftalati	2		
E37	M34	Linea incollaggio 1	7.000	24	350	S.O.V (espresse come C organico totale)	20	-	semestrale
						Isocianati	2		

						Ftalati	2		
E38	M31	Linea incollaggio 1	7.000	24	350	S.O.V (espresse come C organico totale)	20	-	semestrale
						Isocianati	2		
						Ftalati	2		
E39	M33-M35-M3 6	Spazzolatura linea prescelta	15.000	24	350	Materiale Particellare	10	F.T	semestrale
						silice	5		
E41	M10	trasporto atomizzato per carico presse	16.000	24	350	Materiale Particellare	10	F.T	semestrale
						silice	5		

E40	Parziale 1 + Parziale 2	due forni cottura bicanale alimentati ognuno da 532 bruciatori a metano di potenzialità pari a 23,26 Kwt/h cadauno	75.000	24	350	Materiale particellare	5	ogni linea produttiva (parziale 1 e parziale 2) sarà dotata di Filtro a maniche + dosaggio calce idrata e bicarbonato di sodio* + scambiatore fascio tubiero aria/fumi + scambiatore acqua/fumi (chiller)** + demister + zeoliti + moduli carbone attivo***	Trimestrale
						Fluoro e suoi composti espresso come acido fluoridrico	3		Trimestrale
						Piombo e i suoi composti espressi come Pb	0,4		Annuale
						S.O.V. (esprese come C organico totale)	40		Trimestrale
						Aldeidi	15		Trimestrale
						di cui formaldeide	5		
						Ossidi di azoto (NO _x espressi come NO ₂)	200		Annuale

E20a-E20b	M28	Emergenza forno 1	15.000 cad.	<p style="text-align: center;">Emergenza</p> <p>I camini di emergenza dovranno essere dotati di un dispositivo elettrico, in grado di registrare le avvenute attivazioni . I suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore elettronico in continuo. I dati dovranno essere misurati e registrati in continuo e resi disponibili agli organi di controllo nel formato richiesto. Le registrazioni devono funzionare anche durante le fermate dell'impianto, e garantire nel contempo sia la lettura istantanea sia la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari.</p>				
E21		raffreddament o indiretto forno 1	10.000	24	350	-		
E22		Raffreddame nto finale forno 1	15.000	24	350	-		
E23		Raffreddame nto finale forno 1	44.000	24	350	-		
E26a-E26b	M27	Emergenza forno 2	15.000 cad.	<p style="text-align: center;">Emergenza</p> <p>I camini di emergenza dovranno essere dotati di un dispositivo elettrico, in grado di registrare le avvenute attivazioni . I suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore elettronico in continuo. I dati dovranno essere misurati e registrati in continuo e resi disponibili agli organi di controllo nel formato richiesto. Le registrazioni devono funzionare anche durante le fermate dell'impianto, e garantire nel contempo sia la lettura istantanea sia la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari.</p>				

E27		raffreddament o indiretto forno 2	5.000	24	350	-		
E28		Raffreddame nto finale forno 2	20.200	24	350	-		
E29		Raffreddame nto finale forno 2	44.000	24	350			
E42		Silos Calce	saltuaria					

Note:
 I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.
 Le portate, così come espresse, rappresentano un valore limite con tolleranza del 20%.
 L'autocontrollo finalizzato alla determinazione della silice libera cristallina è necessario solo per le emissioni autorizzate con un valore di polveri superiore a 5 mg/Nm³ e in occasione di verifiche analitiche che evidenziano concentrazioni superiori a 5 mg/Nm³. A fronte di riscontri analitici inferiori a detto valore è dimostrato contestualmente il rispetto del valore limite per la silice libera.

*** Relativamente all'acido fluoridrico dovrà essere garantito il rispetto del limite di emissione e l'analisi della calce esausta non potrà comunque avere un tenore di calce libera inferiore al 10%. Tali modalità di gestione dovranno essere contenute in una apposita procedura.”
 ** la temperatura in ingresso alle masse filtranti dovrà essere inferiore a 50°C e l'umidità relativa inferiore al 50%
 *** Relativamente ai carboni attivi, il cui quantitativo dovrà essere di almeno 27800 Kg, dovranno essere sostituiti almeno quando le celle di carico installate segnalino una aumento in peso del 15% rispetto al peso iniziale. Detta sostituzione dovrà essere comunicata preventivamente tramite il sistema DatiMon .Tali modalità di gestione dovranno essere contenute in una apposita procedura.”
 Non è ammesso il by-pass dell'intero impianto a carboni attivi in caso di manutenzioni ordinarie e/o programmate (scambiatore di calore ecc.) che dovranno essere eseguite in periodi di sospensione produttiva.

EMISSIONI DIFFUSE

Per quanto concerne le emissioni diffuse per materiali polverulenti, il Gestore ha individuato come potenziale sorgente i cumuli di terre, argille e feldspati posti all'interno di un capannone preposto al loro stoccaggio. Detto fabbricato è un immobile in cemento armato, coperto, con separazione dei materiali per tipologia tramite pareti di separazione. Le movimentazioni dei materiali di cui trattasi sono quotidiane, per 350 giorni/anno. Non è ipotizzata e prevista la presenza di emissioni fuggitive.

Al fine di contenere le emissioni diffuse:

1. L'area di deposito e le aree di viabilità esterne devono essere mantenute debitamente pulite con l'ausilio di motospazzatrici ;
2. Durante le fasi di scarico degli inerti dovranno essere mantenuta una idonea altezza di caduta;
3. I mezzi di trasporto inerti dovranno essere dotati di coperture/telonature.

PUNTO DI EMISSIONE N.	PROVENIENZA	DURATA DELLA EMISSIONE [h/giorno]	DURATA DELLA EMISSIONE [gg/anno]	TIPO DI SOSTANZA INQUINANTE	CONCENTRAZIONE DELL'INQUINANTE IN EMISSIONE (mg/Nm ³)
CCD1	Caldaia n. 1 cabina decompressione GN1 Alimentata a metano di Potenzialità pari a 92,1 kWt/h	10	180	Ossidi di azoto (NO _x espressi come NO ₂) [mg/Nm ³]	350
				Monossido di carbonio (CO) [mg/Nm ³]	100
CCD2	Caldaia n. 2 cabina decompressione GN Alimentata a metano di Potenzialità pari a 63,4 kWt/h	10	180	Ossidi di azoto (NO _x espressi come NO ₂) [mg/Nm ³]	350
				Monossido di carbonio (CO) [mg/Nm ³]	100

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

PUNTO DI EMISSIONE N.	PROVENIENZA
EGE 1	Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio
EGE 2	Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio

Emissione n.	C	CS1	CS2
Provenienza	Caldaia palazzina uffici alimentata a metano di Potenzialità pari a 83 kWt/h	Caldaia n. 1 riscaldamento stabilimento Alimentata a metano di Potenzialità pari a 900 kWt/h	Caldaia n. 2 riscaldamento stabilimento Alimentata a metano di Potenzialità pari a 900 kWt/h

Dalle valutazioni condotte in ambito di VIA come richiamate dal verbale conclusivo di PAUR all'emissione E40 è definito un valore obiettivo pari a 1500 UO/m³ che è da intendersi come parametro da utilizzarsi per la verifica dell'andamento delle emissioni odorigene al fine di limitare percezioni olfattive a livello dei recettori.

La verifica del rispetto del valore obiettivo di emissione delle sostanze odorigene fissato deve essere effettuata a partire dalla data di messa a regime dell'emissione stessa, per ogni famiglia individuando un prodotto in base alla tabella sottoriportata avendo cura di svolgere almeno un'analisi per trimestre E40. Il monitoraggio trimestrale se eseguito con un prodotto sotto riportato può considerarsi sostitutivo.

Contemporaneamente alle rilevazioni sul punto di emissione finale E40 saranno rilevate le caratteristiche fluidodinamiche e le concentrazioni composti organici volatili espressi come carbonio totale, aldeidi ed unità olfattometriche sui 2 contributi parziali a valle dei sistemi di depurazione

L'esecuzione dei controlli ed la specifica produzione durante la quale si svolgeranno le misure/determinazioni all'emissione del forno di cottura dovranno essere comunicate con un anticipo di almeno 7 giorni ad Arpae.

Parziale 1	Parziale 2
Famiglia	Famiglia
A - M1-4	A - M1234
A - M1-4	A - M2-3
A - M1-4	A - Sol1
A - M1-4	B - M1234
A - M1-4	B - M2-3
A - M1-4	B - Sol1
A - M1234	A - M2-3
A - M1234	A - Sol1

A - M1234	B - M1-4
A - M1234	B - M2-3
A - M1234	B - Sol1
A - M2-3	A - Sol1
A - M2-3	B - M1-4
A - M2-3	B - M1234
A - M2-3	B - Sol1
A - Sol1	B - M1-4
A - Sol1	B - M1234
A - Sol1	B - M2-3
B - M1-4	B - M1234
B - M1-4	B - M2-3
B - M1-4	B - Sol1
B - M1234	B - M2-3
B - M1234	B - Sol1
B - M2-3	B - Sol1

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore. Il valore di 1.500 ouE/m³ deve essere inteso come “valore obiettivo” e non come valore limite di emissione. I risultati dei controlli sopra richiesti dovranno essere comunicati e trasmessi semestralmente e complessivamente al termine dell’anno ad Arpae con apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, che permetta di valutare il rispetto nel tempo del valore obiettivo fissato. In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché in base ai riscontri inerenti l’assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio

circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

Nel caso di un eventuale superamento del valore obiettivo in uno dei monitoraggi periodici, il gestore è tenuto a darne comunicazione ad Arpae nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli. Nel caso in cui i campionamenti a camino non evidenziano il rispetto del valore obiettivo atteso indicato per l'emissione di interesse e congiuntamente si siano manifestate criticità di odori, il gestore è tenuto a comunicare ad Arpae quali interventi di mitigazione intende adottare.

Considerato inoltre che al forno di cottura bicanale esistente ed al forno di cottura bicanale nuovo ed essiccatoio 3 sono asserviti due impianti distinti di abbattimento a carboni attivi che risultano compresi fra le migliori tecnologie disponibili per la depurazione di sostanze organiche volatili e sostanze odorigene e che pertanto occorre che venga assicurato un ottimale funzionamento degli stessi impianti di abbattimento a carboni attivi, oltre a quanto sopra si ritiene che debbano essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni:

Macchine e/o Linee Convogliate	Provenienza	Portata [Nm ³ /h]	Durata [h/gg]	Durata [gg/anno]	Inquinante	valore (mg/Nm ³)	Impianto di Abbattimento
--------------------------------------	-------------	------------------------------	---------------	---------------------	------------	---------------------------------	--------------------------------

Parziale 1	forno di cottura bicanale esistente	30.000	24	350	Materiale particellare	5	Filtro a maniche + dosaggio calce idrata e bicarbonato di sodio* + scambiatore fascio tubiero aria/fumi + scambiatore acqua/fumi (chiller)** + demister + zeoliti + moduli carbone attivo***
					Fluoro e suoi composti espresso come acido fluoridrico	3	
					Piombo e i suoi composti espressi come Pb	0,4	
					S.O.V. (esprese come C organico totale)	40	
					Aldeidi	15	
					di cui formaldeide	5	
					Ossidi di azoto (NO _x espressi come NO ₂)	200	

Parziale 2	forno di cottura bicanale nuovo ed essiccatoio 3	45.000	24	350	Materiale particellare	5	Filtro a maniche + dosaggio calce idrata e bicarbonato di sodio* + scambiatore fascio tubiero aria/fumi + scambiatore acqua/fumi (chiller)** + demister + zeoliti + moduli carbone attivo***
					Fluoro e suoi composti espresso come acido fluoridrico	3	
					Piombo e i suoi composti espressi come Pb	0,4	
					S.O.V. (esprese come C organico totale)	40	
					Aldeidi	15	
					di cui formaldeide	5	
					Ossidi di azoto (NO _x espressi come NO ₂)	200	
*Relativamente all'acido fluoridrico dovrà essere garantito il rispetto del limite di emissione e l'analisi della calce esausta non potrà comunque avere un tenore di calce libera inferiore al 10%. Tali modalità di gestione dovranno essere contenute in una apposita procedura."							

** la temperatura in ingresso alle masse filtranti dovrà essere inferiore a 50°C e l'umidità relativa inferiore al 50%

*** Relativamente ai carboni attivi, il cui quantitativo dovrà essere di almeno 27800 Kg, dovranno essere sostituiti almeno quando le celle di carico installate segnalino un aumento in peso del 15% rispetto al peso iniziale. Detta sostituzione dovrà essere comunicata preventivamente tramite il sistema DatiMon. Tali modalità di gestione dovranno essere contenute in una apposita procedura.”

Non è ammesso il by-pass dell'intero impianto a carboni attivi in caso di manutenzioni ordinarie e/o programmate (scambiatore di calore ecc.) che dovranno essere eseguite in periodi di sospensione produttiva.

I due contributi parziali sui quali è possibile eseguire misure e determinazioni in campo devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

1. Per il controllo del buon funzionamento degli impianti di trattamento fumi end-of-pipe dovranno essere previsti sistemi per monitorare i seguenti parametri tecnologici:
 - sonda controllo in continuo della temperatura posta a valle del filtro a maniche;
 - sonda controllo in continuo della temperatura posta dopo il primo scambiatore aria/fumi;
 - sonda controllo in continuo della temperatura posta prima della sezione a carboni attivi;
 - sonda triboelettrica per il controllo in continuo delle polveri posta a valle del filtro a maniche;
 - determinazione dell'umidità relativa prima dell'ingresso ai carboni attivi;
 - Sistema di pesatura automatico (tipo celle di carico, bilance/dinamometri)

Sull'emissione E40 dovrà essere presente un sistema di analisi in continuo della concentrazione di S.O.V. (esprese come C organico totale) rappresentato da uno strumento a Flame Ionization Detector (FID). Il dato del FID dovrà essere fornito come media oraria e riferiti ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa. Il Gestore è tenuto a garantire la qualità dei dati mediante l'adozione di procedure che documentino le modalità

e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e straordinari nonché delle operazioni di calibrazione e taratura della strumentazione di misura.

In particolare:

- A. periodicamente, nel corso dell'anno, dovranno essere eseguite operazioni di manutenzione programmata del sistema di analisi delle emissioni, al fine di garantire il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza del sistema.
- B. periodicamente, nel corso dell'anno, dovranno essere svolte verifiche di controllo della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori (verifiche di zero e span);
- C. la determinazione dell'indice di accuratezza relativo (IAR), da effettuare come descritto nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., deve essere effettuata almeno annualmente. Il sistema di misurazione in continuo si ritiene pienamente funzionante se lo IAR risulta superiore a 80%.

Nei casi in cui, a causa di malfunzionamenti o manutenzioni programmate del sistema di analisi delle emissioni, si preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, il gestore dovrà darne comunicazione tramite DatiMon; le fermate programmate del sistema di analisi delle emissioni devono essere comunicate preventivamente tramite il sistema DatiMon.

Il sistema di registrazione in continuo dei dati dovrà garantire la non manomissione degli stessi e nel caso in cui siano eseguite modifiche dovrà tenerne traccia.

La verifica e le modalità di mantenimento delle modalità di funzionamento e del buon funzionamento degli stessi dovrà essere previsto in una apposita procedura che dovrà inoltre riportare anche le frequenze e le modalità di esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie da eseguirsi.

I suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore elettronico in continuo. Tali registrazioni devono essere mantenute a disposizione degli Organi di Controllo.

Le registrazioni, devono funzionare anche durante le fermate dell'impianto e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari. Devono essere garantite la non manipolabilità a posteriori dei dati da parte dell'Azienda e la loro pronta disponibilità in caso di richiesta da parte di Arpae.

2. Sull'emissione E40 dovranno essere misurati e registrati in continuo acido cloridrico e ossidi di zolfo e resi disponibili agli Organi di Controllo nel formato richiesto. La misurazione in continuo viene eseguita rispettivamente tramite celle elettrochimiche e tecnologia infrarosso NDIR.

Il dato dovrà essere fornito come media oraria e riferiti ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273 K e 101.3 kPa

Il Gestore è tenuto a garantire la qualità dei dati mediante l'adozione di procedure che documentino le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e straordinari nonché delle operazioni di calibrazione e taratura della strumentazione di misura.

In particolare:

- D. periodicamente, nel corso dell'anno, dovranno essere eseguite operazioni di manutenzione programmata del sistema di analisi delle emissioni, al fine di garantire il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza del sistema.
- E. periodicamente, nel corso dell'anno, dovranno essere svolte verifiche di controllo della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori (verifiche di zero e span);
- F. la determinazione dell'indice di accuratezza relativo (IAR), da effettuare come descritto nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., deve essere effettuata almeno annualmente. Il sistema di misurazione in continuo si ritiene pienamente funzionante se lo IAR risulta superiore a 80%.

Nei casi in cui, a causa di malfunzionamenti o manutenzioni programmate del sistema di analisi delle emissioni, si preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, il gestore dovrà darne comunicazione tramite DatiMon; le fermate programmate del sistema di analisi delle emissioni devono essere comunicate preventivamente tramite il sistema DatiMon.

Il sistema di registrazione in continuo dei dati dovrà garantire la non manomissione degli stessi e nel caso in cui siano eseguite modifiche dovrà tenerne traccia.

I risultati di tale monitoraggio, dovranno essere inviati ad Ausl trimestralmente per la successiva valutazione. Il monitoraggio dovrà proseguire per 24 mesi, dopo di che, a seguito delle risultanze analitiche, se ne stimerà il proseguimento.

- 3. Deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione e abbattimento attraverso periodiche manutenzioni.
- 4. Deve essere installato una sonda triboelettrica alle emissioni E3 ed E4; le registrazioni dovranno essere corredate di data e orario della rilevazione e conservati a disposizione degli organi controllo.
- 5. L'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite può essere effettuato dall'Autorità Competente al controllo anche contemporaneamente all'effettuazione, da parte dell'impresa, dei monitoraggi periodici.
- 6. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione (qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva) deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegati, fino alla rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento.
- 7. Per ogni anomalia e/o guasto degli impianti di abbattimento, il Gestore dell'impianto deve provvedere a:
 - a. adeguare immediatamente le condizioni di funzionamento dell'impianto in modo da consentire il rispetto dei limiti di emissione, verificato attraverso controllo analitico da conservare in Azienda a disposizione degli Organi di Controllo;
 - b. in caso di superamento dei limiti o in mancanza delle verifiche di cui sopra, sospendere l'impianto produttivo limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che impediscano la fermata immediata dell'impianto industriale. In questo caso, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre le 12 ore il Gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore.

8. Ogni fermata per guasto degli impianti di abbattimento associati alle emissioni calde, superiore a un'ora e tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, dovrà essere tempestivamente comunicata entro le 8 ore successive (via fax o PEC) ad Arpae competente e Comune; in tale comunicazione devono essere indicati:
 - a. il tipo di azione intrapresa;
 - b. il tipo di lavorazione collegata;
 - c. data e ora presunta di riattivazione.
9. Il Gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno tre anni.
10. Ogni anomalia del funzionamento e/o guasto degli impianti di abbattimento, deve inoltre essere annotata dal Gestore entro una settimana su appositi registri. Le annotazioni delle anomalie e dei guasti devono essere effettuate con modalità documentabili (ad esempio utilizzando lo schema di registro di cui all'appendice 2 dell'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, nel caso di emissioni dotate di registrazione in continuo, da annotazioni sul tracciato di registrazione in caso di rullino cartaceo e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, per almeno tre anni.
11. dovranno essere rispettate le raccomandazioni di cui al punto E2 del successivo capitolo.

Avvio e spegnimento impianti

I tempi di avvio da fermo per un forno di cottura possono essere di 72 ore, prima che questo sia considerato a regime, i tempi di spegnimento totale sono dello stesso ordine di grandezza. Durante questi periodi in emissione sono presenti solo i fumi di combustione da gas metano.

In fase di avviamento controllato dell'impianto si procede con l'accensione del forno ed il progressivo riscaldamento delle varie parti che lo compongono. In tale fase, dove avviene la sola combustione del metano, l'impianto di trattamento fumi è fermo e il fluido gassoso è convogliato in atmosfera tramite le emissioni di by-pass. Una volta raggiunta la temperatura di set point del forno di cottura viene messo in linea il filtro a maniche e si procede alla chiusura dei camini di by-pass, successivamente è messa in linea la restante parte del filtro di abbattimento fumi. Al termine si chiudono i camini di by-pass e l'evacuazione degli effluenti, ancora derivanti dalla sola combustione del metano, avviene tramite l'emissione E40. Solo al termine di queste attività si potrà procedere all'inserimento del materiale in cottura con il conseguente monitoraggio dei quantitativi introdotti.

Lo spegnimento dell'impianto avviene con la procedura inversa assicurandosi che prima dell'inizio della procedura il forno risulti completamente vuoto da ogni materiale in cottura.

Nella tabella sottostante sono riportati i flussi emissivi annui autorizzati:

FLUSSI DI MASSA AUTORIZZATI		
Materiale Particellare	25.000	kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x espressi come NO ₂)	92.500	kg/anno
Fluoro e suoi composti	1.200	kg/anno
Sostanze organiche volatili espresse come C-tot	26.000	kg/anno
Aldeidi	7.000	kg/anno
Piombo	150	kg/anno
Ftalati	222	kg/anno
Isocianati	222	kg/anno

Il Tecnico incaricato
Marconi Cristina

Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Distretto di Parma
Saglia Giovanni

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

PORDAO 20200929 (EPDCAO 20200514)

Borgo Val di Taro, **20/09/2022.**

PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

**AGENZIA REGIONALE
PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA
P.LE DELLA PACE 1
43100
PARMA - ITALIA**

E p.c

PEC: hse_laminam@pec.system-group.it

**LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA 258
41042 FIORANO MODENESE
MODENA - ITALIA**

PEC: immobiltecspa@legalmail.it

**IMMOBILTEC S.P.A.
VIA GIACOBAZZI 25
41049 SASSUOLO
MODENA - ITALIA**

PEC: giacomo.boraschi@archiworldpec.it

**BORASCHI ARCH. GIACOMO
VIA NAZIONALE 8
43043 BORGO VAL DI TARO
PARMA - ITALIA**

PEC: suap_altavalle@pec.unionetaroceno.pr.it

C.O.

**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
PRESIDIO DI BORGO VAL DI TARO
COMUNE DI BORGO VAL DI TARO
P.ZZA MANARA 6
43043 BORGO VAL DI TARO
PARMA - ITALIA**

OGGETTO: Pratica 165 SUAP 202205404 - AIA-PR-073532 - Istanza Prot. N° 0008057 del 08/08/2022 – Comunicazione di modifica non sostanziale ad A.I.A. - D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis – L.R. 21/04 e s.m.i. n. DET-AMB-2019-5172 del 11/11/2019 - Parere di conformità alle norme edilizie ed urbanistiche ed alla pianificazione territoriale vigente.

Il sottoscritto **Dellapina Ing. Ernesto** in qualità di responsabile del settore tecnico.

VISTA l'istanza presentata 08/08/2022 Prot. n° 0008057 Pratica 165/SUAP 202205404 - AIA-PR-073532 tramite portale A.I.A. al Prot.: 006066/2022 (Prot. ARPAE PG/2022/28330 del 08/08/2022) con la quale:

LAMINAM S.P.A. (C.F. 01969990355 - P.I. 01969990355) Leg. Rap. da Selmi Alberto nato/a a SASSUOLO (MO) il 14/11/1970 e residente/con sede in VIA GHIAROLA NUOVA 258, 41042, FIORANO MODENESE, MODENA – hse_laminam@pec.system-group.it

in qualità di avente/i titolo legale e pertanto intestatario/i, chiedeva/no l'avvio del procedimento per il rilascio di AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC attraverso il rilascio di titolo per la **MODIFICA NON SOSTANZIALE AD A.I.A. - D.LGS. 152 DEL 03/04/2006 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E S.M.I., PARTE II, TITOLO III-BIS E L.R. 21/04 E S.M.I. - N. DET-AMB-2019-5172 DEL 11/11/2019 ALLEGATA ALLA DELIBERA DI G.R. N° 2263 DEL 22/11/2019.**

da effettuarsi nell'immobile ubicato in questo Comune in:

VIA PRIMO BRINDANI 1

ed identificato al Catasto di questo Comune sul

**FOGLIO 88 MAPPALE 413 GRAFFATO 416
FOGLIO 88 MAPPALE 505 GRAFFATO 506 E 507**

e del quale il/i richiedente/i ha/hanno la disponibilità.

CONSIDERATO che il procedimento è stato avviato con riferimento all'attività legittimata dai seguenti titoli di origine:

- **PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO COMPRENSIVO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA RELATIVO AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESISTENTE DI LASTRE CERAMICHE LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR) PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LAMINAM S.P.A..APPROVATO CON **DELIBERA DI G.R. N° 2263 DEL 22/11/2019 ED ALLEGATA****
 - **DETERMINA DIRIGENZIALE ARPAE DET-AMB-2019-5172 del 11/11/2019**

Vista l'attestazione del/della richiedente resa ai sensi dell' Art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, da cui risulta il titolo di legittimazione e l'interesse alla presentazione della richiesta del Permesso di Costruire ai sensi di quanto previsto dall'Art. 18, Comma 1 della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013.

VISTA la documentazione che individua il/i tecnico/i progettista/i incaricato/i di seguito indicato

BORASCHI GIACOMO nato/a a PARMA (PR) il 24/02/1962 (C.F. BRSGCM62B24G337J) e residente/con studio in VIA NAZIONALE, 8, 43043, BORGO VAL DI TARO (PR), iscritto all'albo Architetti di PARMA al N° 421 - giacomo.boraschi@archiworldpec.it

ed in particolare la dichiarazione resa dallo/gli stesso/i ai sensi dell'Art. 481 del Codice Penale come previsto dall'Art. 18, Comma 1, della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001 e s.m.i. che assevera relativamente all'intervento da realizzare la

corrispondenza con quanto previsto dall'Art.17 e la conformità alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'Art. 9 Comma 3 della stessa legge.

VISTA la relazione tecnica presentata dalla Ditta Laminam S.P.A. tramite portale A.I.A. al Prot.: 006211/2022 del 23/08/2022 su richiesta da parte di ARPAE (con nota N.ro 133976/2022 del 11/08/2022) che relativamente agli aspetti correlati all'applicazione dell'articolo 6 della L.R. n. 4/2018 e la facoltà prevista in materia di valutazione preliminare dall'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. segnalava che il caso di specie non preveda "... un assoggettamento della modifica non sostanziale di cui si discute alla valutazione preventiva in quanto:

- il progetto generale dell'impianto industriale è già stato regolarmente sottoposto a VIA con esito positivo;
- le modifiche non sostanziali presentate non hanno come primaria finalità quella di apportare miglioramenti significativi del rendimento e delle performance ambientali e non determinano variazione degli impatti già oggetto di valutazione da parte delle Amministrazioni competenti;
- le modifiche non sostanziali presentate si qualificano esclusivamente come variazione edile (entro le capacità edificatorie già valutate dagli enti) e rettifica di dati senza variazioni significative o rilevanti sulle matrici ambientali già considerate in sede di VIA."

VISTI le istanze, i documenti e gli elaborati presentati a corredo della pratica in oggetto, nonché, in merito, le eventuali asseverazioni, certificazioni o pareri e atti di assenso in qualsiasi modo acquisiti.

VISTI gli allegati all'istanza redatti ai sensi di quanto previsto dall'Art. 18 della Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 e dal regolamento edilizio.

ATTESA l'assenza di pronunce negative ai sensi dell'Art. 16 della Legge n° 241 del 07/08/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificato dalla lett. A) del Comma1 dell'Art. 8 della L. n° 69 del 18/06/2009 ed **in particolare quella di ARPAE circa quanto dichiarato dalla Ditta nella sopraccitata relazione Prot.: 006211/2022 del 23/08/2022.**

RICHIAMATI i seguenti disposti normativi di settore (edilizia):

- la L. 833 del 23/12/1978 e s.m.i. ed il conseguente il D. Lgs. 81 del 09/04/2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- il C. 3, dell'Art. 5, della Parte I del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. e la L.R. 19 del 04/05/1982 e s.m.i. (ex Art. 220 del TULLSS n. 1265/34 e Art. 2 L. 833/58) nonchè a livello regionale la Del. G.R. 477 del 21/02/1995, la Del. G.R. 1446 del 01/10/2007, la Del. G.R. 193 del 17/02/2014;
- la L. 447 del 26/10/1995 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i., la L.R. 15 del 09/05/2001 e s.m.i., il D.P.C.M. del 14/11/1997, la Del. G.R. 673 del 14/04/2004 ed il Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCA)
- il D.P.R. 151 del 01/08/2011 regolamento recante "Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi" e s.m.i. ed il D.Lgs. 139 del 08/03/2006;
- il Capo II e Capo IV, della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i., la L.R. 19 del 30/10/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (Ex L.R. 35/1984) e s.m.i. ed il D.M. del 14/01/2008 recante "Norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i.;
- il Capo III "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico" della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. e la L. 13 del 09/01/1989 e s.m.i. in materia di superamento delle barriere architettoniche, il D.M. 236 del 14/06/1989 e la L. 104 del 05/02/1992;
- il Capo V "Norme per la sicurezza degli impianti" della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. ed il D.M. n° 37 del 22/01/2008 recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e s.m.i.;
- il Capo VI della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. e la L. 10 del 09/01/1991 recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e le relative norme attuative fra cui il D.P.R. 412 del 26/08/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10" ed il D.Lgs. 115 del 30/05/2008 recante

- “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” e s.m.i.;
- il Capo VI della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. ed il D.Lgs. 192 del 19/08/2005 recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” così come modificato dal D.Lgs 311 del 29/12/2006 e le relative norme attuative fra cui il D.P.R. 59 del 02/04/2009 recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e s.m.i., nonché la Del. G.R. 1730 del 16/11/2007 Deliberata in Assemblea Legislativa al Progr. 156 Ogg. 3124 Prot. 5140 del 04/03/2008 recante “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”;
 - la L. 36 del 22/02/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e s.m.i., il D.M. 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto dagli elettrodotti. Prime indicazioni esemplificative” nonché, la normativa regionale vigente in materia di “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico” e s.m.i. e la L.R. 30 del 31/10/2000;
 - il R.D. 3267 del 30/12/1923 recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” e del relativo regolamento di cui al R.D. 1126 del 16/05/1926 riformata dalla L.R. 3 del 21/04/1999 attuativa del D.Lgs 112/1998, in attuazione alla “Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico” approvata con Del. G.R. 1117 del 11/07/2000;
 - la Direttiva del Consiglio del 02/04/1979 concernente la “Conservazione degli uccelli selvatici” (79/409/CEE) (regolamentato dal DPR n. 357 – 08/09/1997) e la Direttiva del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (92/43/CEE) (regolamentato dal DPR n. 120 – 12/03/2003) ed i correlati D.M., nonché l'“Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna” approvato con Del. G.R. 512 del 20/04/2009 in applicazione della L.R. 6 del 17/02/2005.
 - il D.Lgs 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. ed il D.P.R. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione” e s.m.i.;

RICHIAMATI i seguenti disposti normativi:

- Legge Regionale n° 20 del 20/03/2000 recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” così come modificata dalla Legge Regionale n° 6 del 06/07/2009 recante “Governare e riqualificazione solidale del territorio” ed i correlati strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti a livello regionale, provinciale e comunale (matrice urbanistica);
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e Leggi Regionali n° 15 del 30/07/2013 recante “Semplificazione della disciplina edilizia” e s.m.i. e n° 23 del 21/10/2004 recante “Vigilanza e controllo dell'attività edilizia” e s.m.i. (matrice edilizia);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e successive modifiche ed integrazioni e 12 Febbraio 2010, n. 4 “Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010”;
- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 Novembre 2011 “Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- i regolamenti, le convenzioni ed i protocolli d'intesa fra gli enti interessati che regolano attualmente il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive servizio associato della l'Unione dei Comuni Valli del Taro e del Ceno istituito con Delibera di Consiglio della Unione n° 12 del 31/03/2014 (matrice produttiva);
- D.Lgs 152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (matrice ambientale);
- D.Lgs 42 del 22/01/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. (matrice paesaggio);
- Legge n° 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- il Decreto Legislativo n° 112 del 31/03/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59" (matrice amministrativa);

- la normativa approvata a livello locale e regolamentare dal Comune di Borgo Val di Taro
- l'Art. 107, Comma 3, Lett. f), del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e la relativa Disposizione Sindacale di nomina del responsabile del settore (matrice amministrativa locale);

Fatti salvi e riservati i diritti o ragioni di terzi, verso i quali il titolare della presente assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo, modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'attività connessa con l'esecuzione delle opere oggetto del presente permesso,

A seguito dell'avvio del procedimento identificato in premessa, esprime

PARERE FAVOREVOLE

in merito all'aspetto urbanistico, visto il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Borgo Val di Taro approvato con delibera della Giunta Regionale n° 589 del 22/04/1997 dove l'area oggetto d'intervento risulta urbanisticamente idonea all'insediamento, poiché censita come Zona artigianale ed industriale di espansione, regolata da approvato e vigente Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata.

Nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali e provinciali e delle restanti disposizioni di legge nazionali e regionali, nonché in conformità al progetto presentato ed alle disposizioni contenute nel provvedimento conclusivo o negli atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso acquisiti e connessi al suo rilascio costituendone parte integrante.

In merito all'istanza citata in premessa ai sensi di quanto previsto dalla Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ...", **si resta in attesa dell'avvio presso lo Sportello Unico Attività Produttive "Alta Valle del Taro" di tutti i procedimenti relativi alle matrici edilizia ed urbanistica** con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 15 del 30/07/2013 Artt. 17, 18 e 19 e s.m.i., dalla L.R. 19 del 30/10/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (Ex L.R. 35/1984) e s.m.i. e conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001 e s.m.i..

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Ernesto Dellapina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, successive modifiche e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Si invitano cortesemente i soggetti interessati ad **indicare nell'oggetto delle eventuali successive comunicazioni** (da intendersi sia come oggetto PEC, che come oggetto documento) **gli estremi della pratica** di riferimento.

Pratica **165 SUAP 202205404 - AIA-PR-073532**

Istanza **Prot. N° 0008057 del 08/08/2022** Istanza protocollo **N° 0005271 del 25/05/2022**

Agenzia Regionale per la Prevenzione
dell'Ambiente e l'Energia dell'Emilia
Romagna SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di modifica non sostanziale dell'installazione posta nel comune di Borgo val di Taro della ditta Laminam Spa

In riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenute allo scrivente Servizio in data 17/08/2022 Prot. 54087, relativa alla modifica non sostanziale della A.I.A. rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2019-5172 del 11/11/2019 per lo stabilimento posto nel comune di Borgo Val di Taro Via Primo Brindani della ditta Laminam Spa, relativo a:


- progetto di ampliamento edile del magazzino di stoccaggio terre con contestuali operazioni di revamping della rampa di carico esistente e realizzazione dello stabile "Confezionamento"
- modifica delle portate autorizzate delle emissioni E10/E39/E21/E22/E27

Preso atto :

- della documentazione presentata dalla medesima Società in data 06/08/2022 tramite Portale IPPC, acquisita con prot. PG/2022/28330 del 08/08/2022

Valutato che:

- si comprende la nuova criticità introdotta nella catena di fornitura delle materie prime da impasto conseguenti alla guerra in Ucraina e la necessità di ampliare il magazzino per lo stoccaggio delle terre per garantire la continuità quali-quantitativa della propria produzione.
- relativamente alla realizzazione dello stabile "Confezionamento" vi è un miglioramento del processo produttivo e una implementazione in termini di sicurezza operativa per i lavoratori.
- per la modifica delle portate relative alle emissioni E10/E39/E21/E22/E27 si evidenziano riduzioni che vanno dal 18 al 60% di quelle attuali



Visto quanto sopra, non si evidenzia l'insorgenza di problemi igienico Sanitari, pertanto, per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Luca Grilli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.